

3° CORSO

LE NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO E IL TEMA GENERALE DEI DATI



Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

1°

Modulo



La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la «legge sulla concorrenza»

Avv. Bruno Bitetti

Roma – 09/10/2023



in collaborazione con

Con il patrocinio di

Si ringraziano per il loro importante contributo



Premesse Intesa C.U. sulle disposizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) dell'art. 8 L. 118/2022

Parere C.U. sulle disposizioni di cui alle lett. f), g), h), i), p) e u) dell'art. 8 L. 118/2022

Pubblicazione in G.U. 30/12/2022

Entrata in vigore 31/12/2022

INDICE DI TRATTAZIONE

Oggetto e definizione di SPL

Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina di settore

Titolo II: Le norme sulle funzioni amministrative e i criteri di organizzazione

Titolo III: Le norme sulla concorrenza.

Capo I: OSP e diritti di esclusiva

Capo II: Le forme di affidamento

Titolo IV: Reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali

Titolo V: Rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela utenza

Oggetto e definizione SPL

Art. 1

- Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale **prestati a livello locale**
- **Stabilisce principi comuni**, uniformi ed essenziali in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti
- Il presente decreto **assicura... la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi** per gli operatori economici interessati (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.)
- Il presente decreto individua **le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai SIEG di livello locale** (art. 117, secondo comma, lett. p) Cost.)
- Le disposizioni del presente decreto costituiscono **norme fondamentali di riforma economico sociale** della Repubblica e sono applicate nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente i rispettivi statuti

Art. 2

- «**enti competenti**» gli enti di cui alla lett. a) (enti locali), nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini
- «**SIEG di livello locale**» i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, **che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze**, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali
- «**SIEG di livello locale a rete**» i SIEG di livello locale che sono **suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio**, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente

Rientrano nell'oggetto della disciplina anche i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale? Secondo un'interpretazione letterale si, tuttavia...

- l' art. 112 TUEL disciplinava i servizi pubblici **di competenza** degli enti locali;
- l'art. 1 del nuovo decreto contempla i servizi pubblici «**prestati a livello locale**», ricomprendendo teoricamente anche i servizi di competenza regionale;
- nella definizione di «SIEG di livello locale» sono ricompresi quelli «**che sono previsti dalla legge o che gli enti locali**, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari...»

Profili di legittimità costituzionale: la disciplina dei servizi pubblici locali rientra nelle competenze legislative regionali di carattere residuale (art. 117, comma 4), fatti salvi i profili attinenti la tutela della concorrenza.

Le alternative possibili:

Inclusione dei servizi di
competenza regionale



Compatibilità con art. 117
Cost.

Esclusione dei servizi di
competenza regionale



Doppio regime di
disciplina regionale/locale

Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina di settore

Art. 4 Criterio generale

- Le disposizioni del decreto: (i) si applicano a tutti i SIEG di livello locale; (ii) integrano le normative di settore; (iii) prevalgono su di esse;
- Salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche **norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore**

Art. 32 Norma di coordinamento

- Trovano **diretta applicazione** al TPL le disposizioni del Titolo III, nonché gli artt. 29, 30 e 31 (fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3)
- Comma 2: per la scelta della modalità di gestione ti tiene conto di quelle disciplinate dalla normativa europea nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma applicazione art. 14, commi 2, 3 e art. 17;
- Comma 3: per applicazione dell'art. 20, nonché dei titoli II, IV e V, **si tiene conto anche della vigente disciplina di settore**

Ricognizione delle clausole di salvaguardia/salvezza delle discipline di settore (art. 4):

- **Art. 5** (aggregazioni): il comma 6 fa salve le discipline di settore in materia di ambiti territoriali e bacini nei servizi pubblici a rete;
- **Art. 14, comma 4 e art. 17, comma 4** (modalità di affidamento e in house): in riferimento ai contenuti del PEF da predisporre in sede di affidamento del servizio;
- **Art. 19** (durata e indennizzo): circa la durata del contratto di servizio e la previsione dell'indennizzo in favore del gestore uscente per gli investimenti non ammortizzati;
- **Art. 26** (tariffe): in riferimento alle modalità di determinazione delle tariffe, delle agevolazioni tariffarie, modalità di aggiornamento;
- **Art. 28** (vigilanza e controlli): circa la competenza e le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza in corso di gestione
- **Art. 29** (rimedi non giurisdizionali): circa le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie con l'utenza.

Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina di settore

Art. 32, comma 1: Norme di «diretta applicazione»(?)

(Titolo III e artt. 29, 30 e 31)

Si tratta di una delle formulazioni più discutibili dell'intero decreto:

- a) non si tratta dell'applicazione diretta del diritto comunitario che assume l'autosufficienza delle disposizioni dei regolamenti che non necessitano di attuazione negli ordinamenti nazionali; le disposizioni di legge sono per loro natura direttamente applicabili salvo che non sia disposto diversamente;
- b) non si tratta del rapporto con eventuali decreti attuativi;
- c) non si tratta nemmeno del rapporto con la legislazione regionale.

- **Ipotesi interpretativa:** potrebbe essere un riferimento al rapporto con le discipline di settore, ma sarebbe in ogni caso contraddittorio con l'art. 4 che dispone un generale principio di **prevalenza ed integrazione**

Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina di settore

Art. 32, comma 3: norme per le quali «si tiene conto anche della disciplina di settore di»(?)

(Titolo II, Titolo IV, Titolo V e art. 20)

Anche in questo caso formulazione discutibile:

- art. 4 prevede un criterio di integrazione e prevalenza con le discipline di settore, criterio che assume in principio che si tenga in debito conto tale disciplina o per completarla o per superarla (in caso di contrasto);
- «tenere conto **anche** della disciplina di settore» **soltanto per le disposizioni indicate**, allora, cosa determina?
 - una deroga al criterio di integrazione e prevalenza dell'art. 4?
 - è una delle norme di salvaguardia richiamate dall'art. 4?

In tal caso, unica conseguenza ipotizzabile sarebbe quella di considerare tali disposizioni soccombenti rispetto a quelle di settore.

Schema di sintesi:

Clausole di salvaguardia

- **Art. 5** (aggregazioni): il comma 6 fa salve le discipline di settore in materia di ambiti territoriali e bacini nei servizi pubblici a rete;
- **Art. 14, comma 4 e art. 17, comma 4** (modalità di affidamento e in house): in riferimento ai contenuti del PEF da predisporre in sede di affidamento del servizio;
- **Art. 19** (durata e indennizzo): circa la durata del contratto di servizio e la previsione dell'indennizzo in favore del gestore uscente per gli investimenti non ammortizzati;
- **Art. 26** (tariffe): in riferimento alle modalità di determinazione delle tariffe, delle agevolazioni tariffarie, modalità di aggiornamento;
- **Art. 28** (vigilanza e controlli): circa la competenza e le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza in corso di gestione
- **Art. 29** (rimedi non giurisdizionali): circa le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie con l'utenza.

Norme di diretta applicazione

- **Titolo III (concorrenza) : Capo I e II**
- **Art. 29** (Rimedi non giurisdizionali)
- **Art. 30** (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale)
- **Art. 31** (Trasparenza nei servizi pubblici locali)

«si tiene conto anche delle norme di settore»

- **Titolo II** (Organizzazione e riparto funzioni)
- **Titolo IV** (Reti impianti e dotazioni patrimoniali)
- **Titolo V** (Regolazione del rapporto, vigilanza e controllo)
- **Art. 20** (clausola sociale)

Titolo II: Le norme sulle funzioni amministrative e i criteri di organizzazione

Art. 5 – Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni

- Il decreto affronta soltanto i profili di aggregazione dal lato delle PPAA e dei bacini di riferimento;
- La disposizione prevede forme di incentivazione dell'organizzazione dei SPL in ambiti o bacini preferibilmente di respiro regionale o comunque in grado di garantire economie di scala e massimizzare efficienza;
- E' prevista adozione di un DM entro 45 giorni dall'entrata in vigore per definire misure incentivanti a favore dei comuni che procedono a forme di aggregazione;
- Tuttavia il comma 5 contiene una **norma di salvaguardia delle discipline settoriali in materia di ATO e bacini**;
- Restano pertanto **pienamente operative le previsioni dell'art. 48 DL 50/2017** in materia di bacini di mobilità; il decreto, invece, abroga l'art. 3bis del D.L. 138/2011

Art. 6 – Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione

- Principio di distinzione nell'esercizio delle funzioni di regolazione e gestione;
- Gli Enti di Governo o le autorità specificamente costituite **non possono detenere partecipazioni direttamente o indirettamente** in soggetti incaricati della gestione del servizio;
- Se gli enti locali titolari del servizio a cui spettano le funzioni di regolazione assumono partecipazioni anche indirette in operatori gestori del servizio, le strutture e gli uffici preposti alla regolazione non possono svolgere funzioni e compiti inerenti alla gestione;
- Previsione di divieti di conferimento incarichi, ipotesi di incompatibilità e inconferibilità

Art. 7 – Competenze autorità di regolazione nei SPL a rete

- Le autorità di regolazione individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, gli schemi di bandi di gara e di contratto di servizio;
- Si tratta di competenze già esercitate da ART salva – in particolar modo per i servizi automobilistici, tram e metro – la determinazione dei costi di riferimento dei servizi, oggi effettuata con D.M. 157/2018 (costi standard);
- Enti locali ed enti di governo possono richiedere alle autorità di regolazione e ad AGCM un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti (invero, la Delibera ART n. 48/2017 prevede la trasmissione di un parere dell'Autorità circa i criteri di suddivisione in lotti)

Titolo III: Le norme sulla concorrenza

Capo I – Istituzione del servizio pubblico locale (artt. 10 – 13)

- È il capo che contiene **le limitazioni**, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, **sulla istituzione di un servizio pubblico, degli OSP e dei diritti di esclusiva** (necessaria istruttoria che dimostri assenza di alternative nella prestazione di servizi da parte delle imprese sul libero mercato);
- Dalla lettura della versione finale del Decreto, tuttavia, pare possibile sostenere che tali limitazioni risultino configurabili in caso di istituzione di «*servizi di interesse economico generale di livello locale **diversi da quelli già previsti dalla legge***», con conseguente esclusione dei servizi di TPL che risultano già disciplinati dalla normativa vigente;

Argomenti letterali a sostegno di tale tesi:

- Sono tali servizi, ai sensi del comma 4, «*ad essere istituiti in esito ad apposita istruttoria...*» ed è la deliberazione di «*istituzione del servizio*» a dar conto degli esiti di tale istruttoria;
- E' in esito alla verifica di cui al citato art. 10, comma 4, che l'ente deve verificare «*se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di OSP senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare*»;
- E' nella deliberazione di istituzione del servizio che l'ente locale deve dar conto dell'analisi circa l'attribuzione dei diritti speciali o esclusivi

Capo II: Forme di gestione

Art. 14

Le modalità previste sono:

- procedura ad evidenza pubblica (art. 15),
- affidamento a società mista (art. 16),
- in house (art. 17)

L'art. 32, tuttavia, precisa che sulle forme di affidamento si tiene conto anche delle modalità previste dalla normativa europea (art. 5 reg. 1370/2007: sottosoglia, emergenza, ferroviario, etc...)

Art. 14 - Scelta della forma di affidamento

In ogni caso la scelta è operata tenendo conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali,
- della situazione delle finanze pubbliche,
- dei costi per l'ente locale e per gli utenti,
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili,
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica,
- della qualità del servizio offerto,
- dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati

Le valutazioni vengono esterne **in apposita relazione** che da conto della compatibilità della scelta e delle modalità di calcolo della compensazione, **prima dell'avvio della procedura di affidamento** (tale tempistica va temperata con la necessaria pubblicazione **dell'Avviso di preinformazione**)

Le procedure competitive

Art. 15 (procedura da evidenza pubblica) :

- «Preferenza» per il modello concessorio con effettivo trasferimento del rischio operativo;
- Rinvio alla disciplina del codice dei contratti pubblici (che tuttavia esclude dal proprio campo di applicazione proprio le concessioni di TPL)

Art. 16 (società mista)

Rinvio alla disciplina di cui all'art. 17 del TUSP

Art. 17 – affidamento in house

- Richiamo esplicito alla disciplina del codice dei contratti pubblici e del TUSP (regime non propriamente sovrapponibile all'art. 5 del Regolamento)
- **Motivazione aggravata:** dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche
- La sottoscrizione del contratto di servizio avviene **soltanto decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della delibera** sul sito dell'ANAC (nello schema originario si faceva riferimento al sito dell'Osservatorio sui SPL) (**comma 3**)
- Tale disposizione (comma 3) **si applica a tutte le forme di affidamento non competitive** (difficile coordinamento con affidamenti art. 5, par. 5 Reg. 1370)
- Per gli affidamenti in house il PEF è redatto **su base triennale** e va **aggiornato ogni triennio** e ogni modifica al contratto è oggetto di asseverazione

L'art. 20 – Tutele sociali

Applicazione delle clausole sociali «*secondo la disciplina in materia di contratti pubblici*» (disciplina della clausola sociale «*flessibile*» e «*non rigidamente imposta*»).

Tuttavia, l'**art. 32** prevede che nello specifico settore di riferimento l'applicazione dell'art. 20 «**tiene conto anche della vigente disciplina di settore**».

La disciplina di settore prevede maggiore rigidità:

- 1) art. 4, par. 5 reg. 1370 ;
- 2) art. 48, comma 7, lett. e) del D.L. 50/2017.

Trasferimento di tutto il personale, escluso i dirigenti, senza soluzione di continuità con mantenimento degli stessi trattamenti quantomeno per 1 anno.

Titolo IV: Reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali

Art. 19, 21 e 23 – Beni essenziali e subentro

- Il decreto prevede che gli **enti competenti** all'organizzazione del servizio pubblico locale debbano, in sede di affidamento, individuare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio (art. 21).
- Alla scadenza dell'affidamento o in caso di cessazione anticipata, il nuovo gestore **subentra** nella disponibilità di beni, reti e dotazioni patrimoniali (art. 23)
- L'art. 19, c. 2, riconosce *«in favore del gestore uscente **un indennizzo**, da porre a carico del subentrante, pari al **valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati**, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi»*. La medesima disposizione fa *«salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea»* (delibera ART 154/2019)

Titolo IV: Reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali

Alcune differenze rispetto alle attuali previsioni

- Le misure di regolazione vigenti distinguono i beni strumentali tra beni essenziali, indispensabili e commerciali;
- L'art. 23 del Decreto sembra configurare **un vero e proprio obbligo di subentro** alle condizioni previste nella gara, senza particolari distinzioni;
- L'indennizzo previsto in favore del gestore uscente all'art. 19, comma 2, sembra far riferimento genericamente agli «**investimenti non ammortizzati**», prescindendo dalla qualificazione di essenzialità;
- Sia ai fini dell'indennizzo che della valorizzazione dei beni essenziali il decreto considera **esclusivamente il criterio del valore contabile**

In ogni caso, l'art. 19 fa espressamente **salve le discipline di settore**, mentre gli artt. 21 e 23 rientrano nel Titolo IV per il quale l'art. 32 prevede che **si tenga conto «anche»** delle normative di settore.

Art. 24 Contratto di servizio

- Circa i contenuti del contratto di servizio la disposizione non introduce novità rilevanti, trattandosi delle medesime condizioni già previste dalla normativa di settore e dagli schemi di contratto adottati da ART
- C'è però un evidente accento sul tema dell'equilibrio economico che al comma 3, lett. c) diventa un contenuto/obiettivo necessario: ***«l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione»***;
- Si tratta di una specificazione che certamente potrà influire nella definizione dei contenuti del contratto e che costituisce la formalizzazione di un principio generale spesso invocato ma che fatica a divenire «cogente» nei rapporti tra EA e IA

Art. 26 Tariffe

- Ampia salvezza della disciplina di settore;
- Le tariffe sono determinate **in misura tale da assicurare l'equilibrio economico dell'investimento e della gestione e il perseguimento degli obiettivi** di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività;
- **Criteri:** correlazione con costi efficienti e ricavi, previa definizione degli OSP e degli ammortamenti; equilibrio tra finanziamenti raccolti e capitale investito, valutazione dell'entità dei costi efficienti delle opere, adeguatezza remunerazione del capitale;
- Affermazione del **principio di compensazione** delle agevolazioni tariffarie;+
- **Fissazione modalità di aggiornamento delle tariffe** attraverso metodo price-cap tenendo conto di: inflazione programmata, incremento nuovi investimenti, obiettivo recupero efficienza, obiettivi di qualità

Titolo V: Rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela utenza

Art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei SPL

- Enti locali ed Enti competenti effettuano **ricognizione periodica della situazione gestionale** dei SPL (aspetti economici, qualitativi, rispetto obblighi contrattuali);
- Ogni **anno adozione di una relazione** che contiene la ricognizione e che accompagna la ricognizione di cui all'art. 20 del TUSP

Art. 31 Trasparenza nei SPL

Gli Enti locali redigono:

- La relazione sulla istituzione di un nuovo servizio;
- La relazione sulla scelta della forma di affidamento;
- La deliberazione in caso di scelta del modello in house;
- La relazione periodica della situazione gestionale;

Le relazioni sono pubblicate **sul sito dell'ente locale e trasmesse ad ANAC** che provvede a pubblicarle sul proprio portale

Gli aspetti critici... per lo più restano

- **Individuazione delle disposizioni applicabili:** la formulazione degli artt. 4 e 32, unitamente con le singole norme che richiamano le discipline di settore, appare davvero infelice. Oggettive difficoltà interpretative;
- Vi è una generale **messa in discussione del sistema di concorrenza per il mercato** per l'affidamento di OSP e con attribuzione diritti di esclusiva; si tratta di un percorso ad ostacoli dove sono richiesti oneri motivazionali per : 1) istituzione del servizio pubblico e degli OSP; 2) scelta di individuare diritti di esclusiva rispetto all'alternativa della **concorrenza nel mercato. Nel testo pubblicato in G.U. il tema appare SUPERATO.**
- **Reciprocità** : si tratta di un provvedimento che non segue pedissequamente i principi cardine del Regolamento 1370 e pertanto espone l'ordinamento e le imprese alla diversità di disciplina rispetto agli altri Stati dell'Unione;
- **Rapporto con la regolazione ART:** riscrittura di principi e indirizzi, sovrapposizione con poteri attribuiti agli enti di governo e agli enti locali

Legge 118/2022

Art. 9 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

«Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'*articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50...* **le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio** di cui all'*articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:*

- l'avvenuta **pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, +**
- **o dei bandi di gara**
- ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato *regolamento (CE) n. 1370/2007*, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione,
- **nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti** adottate ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'*articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga».

Legge 118/2022

Sistema sanzionatorio:

- L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della **misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare** ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
- In caso di **omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007**, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo** di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica.